

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 12/2014

del 4 aprile 2014

- 1) Vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario: modifiche al d.lg. 142/2005, al TUB, al Codice delle assicurazioni e al TUF
- 2) SIM e Gruppi di SIM: comunicazione della Banca d'Italia sull'applicazione della nuova normativa prudenziale europea
- 3) Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le SIM: aggiornamento della Banca d'Italia alla circolare n. 286
- 4) Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie: aggiornamento della Banca d'Italia agli schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi
- 5) Pubblicato dal Comitato di Basilea il documento "External audits of banks", contenente le linee guida sulla revisione esterna delle banche
- 6) Gestione dei reclami delle imprese di assicurazione: IVASS ha posto in consultazione le modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008
- 7) Regolamento sulle commissioni applicate sulle transazioni effettuate mediante carta di pagamento
- 8) Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.: provvedimento Banca d'Italia/Consob su *post trading*

## **1) VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI A UN CONGLOMERATO FINANZIARIO: MODIFICHE AL D.LG. 142/2005, AL TUB, AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI E AL TUF**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 2014 è stato pubblicato il d.lg. 4 marzo 2014, n. 53, recante «Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario».

Il suddetto d.lg. n. 53/2014:

- modifica gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lg. 30 maggio 2005, n. 142;
- modifica gli artt. 59, 61, 62 e 63 del TUB, anche introducendovi gli artt. 67-bis e 96-bis;
- modifica il preambolo e gli artt. 1, 57, 82, 83, 84, 87, 95, 96, 99, 210, 219, 220 e 228 del TUF, anche introducendovi l'art. 210-bis.

## **2) SIM E GRUPPI DI SIM: COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SULL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA PRUDENZIALE EUROPEA**

In data 31 marzo 2014 la Banca d'Italia ha emanato, previo parere della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, una comunicazione avente ad oggetto l'applicazione della nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR") e nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. "CRD IV"), in vigore dal 1° gennaio 2014, che traspongono nell'Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. framework Basilea 3).

Nella comunicazione vengono fornite alcune preliminari indicazioni sul nuovo quadro normativo e vengono esercitate alcune discrezionalità nazionali di competenza della Banca d'Italia.

Si precisa che successivamente tali indicazioni confluiranno nella emananda disciplina delle SIM e dei gruppi di SIM, che sarà oggetto di una revisione organica in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione.

Si segnala che nell'ambito della comunicazione sono altresì chiariti gli impatti che la diretta efficacia delle disposizioni del CRR determina sulla disciplina prudenziale nazionale prevista dal Regolamento della banca d'Italia del 24 ottobre 2007 per le parti che siano ora direttamente disciplinate dal Regolamento europeo o che siano con esso incompatibili.

### **3) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER LE BANCHE E LE SIM: AGGIORNAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA ALLA CIRCOLARE N. 286**

Banca d'Italia ha pubblicato il primo aggiornamento alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 recante "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" (aggiornamento n. 1 del 01 aprile 2014).

Con l'aggiornamento sono state apportate alcune modifiche al fine di:

- inserire gli schemi segnaletici relativi alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri;
- adeguare l'impianto segnaletico nazionale agli emendamenti apportati agli schemi COREP in sede di adozione da parte della Commissione;
- fornire alcuni esempi applicativi sulle modalità di segnalazione con particolare riferimento alle materie più nuove e complesse quali i fondi propri;
- chiarire alcuni aspetti sulle modalità di trasmissione da parte delle capogruppo delle informazioni a livello di sottogruppo di liquidità;
- introdurre specifiche evidenze segnaletiche non armonizzate per alcune tipologie di SIM.

### **4) SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE: AGGIORNAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA AGLI SCHEMI DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI**

In data 1 aprile 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il 53° aggiornamento alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 recante "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

Il contenuto delle principali novità apportate è esplicitato nella nota esplicativa che la Banca d'Italia ha pubblicato congiuntamente all'aggiornamento.

## 5) PUBBLICATO DAL COMITATO DI BASILEA IL DOCUMENTO "EXTERNAL AUDITS OF BANKS", CONTENENTE LE LINEE GUIDA SULLA REVISIONE ESTERNA DELLE BANCHE

In data 1 aprile 2014, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato il documento "External audits of banks", contenente le linee guida sulla revisione esterna delle banche. Nello specifico, tali linee guida riguardano:

- il ruolo/la responsabilità dell'audit committee nella supervisione della funzione di revisione esterna;
- le relazioni riguardanti la supervisione prudenziale tra i revisori esterni delle banche e l'Autorità di Vigilanza.

Il documento contiene altresì le aspettative e le raccomandazioni del Comitato rispetto ai revisori esterni e alla revisione esterna delle scritture contabili.

Il documento sostituisce i precedenti orientamenti del Comitato emanati nel 2002 ("The relationship between banking supervisors and banks' external auditors") e nel 2008 ("External audit quality and banking supervision").

## 6) GESTIONE DEI RECLAMI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE: IVASS HA POSTO IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24/2008

In data 1 aprile 2014 l'IVASS ha posto in consultazione pubblica lo schema di Provvedimento di modifica del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 in materia di gestione dei reclami, finalizzato ad allineare il Regolamento alle Linee Guida emanate dall'EIOPA (*Guidelines on complaints handling by Insurance Undertaking*) (documento di consultazione n. 4/2014).

Con l'occasione sono state altresì apportate alcune modifiche tese a ridurre i tempi di trattazione dei reclami da parte dell'IVASS, a beneficio dei consumatori.

Tra le principali novità contenute nel regolamento si segnalano:

- l'inserimento della definizione di "reclamo" in linea con quella fornita da EIOPA;
- la modifica dell'ambito di applicazione del Regolamento, estendendolo alle imprese di assicurazione UE che operano in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi;
- l'introduzione dell'obbligo per le imprese di assicurazione di formalizzare una politica di gestione dei reclami, approvata e rivista periodicamente dall'organo amministrativo, ispirata all'equo trattamento degli assicurati, beneficiari e danneggiati;

- la specificazione sul fatto che la relazione periodica sulla gestione dei reclami elaborata dall'Internal Auditing, da sottoporre all'organo amministrativo della società e da trasmettere periodicamente all'IVASS, debba contenere l'analisi delle problematiche che sono alla radice dei reclami e la proposta di interventi correttivi;
- l'introduzione di un espresso richiamo alla necessità che il linguaggio utilizzato dalle imprese nelle comunicazioni con il reclamante sia semplice e facilmente comprensibile e la previsione secondo cui in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta al reclamante l'impresa fornisca una dettagliata spiegazione della propria posizione, dando informativa in merito alla possibilità di rivolgersi all'IVASS o a sistemi alternativi di soluzione delle controversie, oltre che all'Autorità giudiziaria.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato al 30 aprile 2014.

#### **7) REGOLAMENTO SULLE COMMISSIONI APPLICATE SULLE TRANSAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE CARTA DI PAGAMENTO**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'art. 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Il suddetto Decreto entra in vigore a partire dal 29 luglio 2014.

#### **8) REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.: PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB SU POST TRADING**

Con avviso n. 5580 del 3 aprile 2014 Borsa Italiana ha comunicato che - a seguito delle modifiche approvate da Consob e Banca d'Italia in data 22 ottobre 2013 al Provvedimento congiunto del 22 febbraio 2008 (recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione), le quali hanno interessato le disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Testo Unico della Finanza in materia di insolvenza di mercato e, in particolare, hanno previsto l'eliminazione, tra i presupposti per la dichiarazione dell'insolvenza di mercato, della mancata provvista al liquidatore da parte del soggetto per il quale esso regola - a partire dal prossimo 15 aprile 2014 l'articolo 3.2.2 del Regolamento dei Mercati non troverà più

applicazione e, conseguentemente, l'articolo sarà espunto dal testo del Regolamento dei Mercati in occasione della prossima modifica regolamentare.